



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Discarica di II categoria tipo B" da realizzarsi in Comune di Massa Marittima (GR) - località La Pesta presentata da NUOVA SOLMINE SpA con sede in via Armando Diaz n. 63, Massa Marittima (GR), in data 8 febbraio 1991 e perfezionata in data 19 aprile 1991;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa NUOVA SOLMINE SpA e pervenuta in data 20 giugno 1991;

VISTO il parere formulato in data 31 luglio 1991 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da NUOVA SOLMINE SpA;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante una discarica controllata di II categoria tipo B per lo smaltimento di ceneri ematitiche provenienti da forni di arrostitimento di pirite di uno stabilimento di produzione di acido solforico nel Comune di Scarlino;

WP

preso atto che la documentazione trasmessa prevede che:

- l'area proposta di circa 20 ha è interessata da scavi aperti nel corso della precedente attività mineraria all'interno della Concessione mineraria Accesa-Serabattini;
- il volume utile della discarica è di 2.600.000 m³ e si prevede un conferimento di 500.000 t/anno (pari a 300.000 m³) di scorie ematitiche per circa 9 anni;
- le scorie risultano prevalentemente costituite da miscele di ossidi di elementi vari, di cui il più abbondante è il ferro (ca. 71% come Fe₂O₃) seguito da Silicio, Alluminio, Calcio, Magnesio, etc; sono presenti altri elementi in tracce, tra cui l'Arsenico in concentrazione tale da far classificare le scorie come rifiuto tossico e nocivo;

osservato che:

- la discarica sarà realizzata mediante un parziale colmamento di una valletta sede di passate attività minerarie, caratterizzata dalla presenza di numerose cave abbandonate, e seguirà una forma asimmetrica per rispettare le aree boscate apicali e per l'inserimento nel paesaggio;
- la realizzazione della discarica nelle località La Pesta e Fenice Capanna è stata specificamente prevista nella deliberazione n. 370 del 18 dicembre 1990 del Consiglio Regionale della Toscana, concernente il Piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi per la Provincia di Grosseto, Variante n. 1;

valutato che:

- lo studio d'impatto ambientale in ogni sua parte è da ritenersi sufficiente riguardo alla descrizione dei luoghi e delle componenti ambientali, nonché alla definizione delle ipotesi di recupero finale delle aree interessate dall'intervento;
- le analisi di previsione dei principali impatti sull'ambiente circostante permettono, anche se con dati modesti e qualche volta esclusivamente qualitativi, una simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;

110



Il Ministro dell'Ambiente

- la documentazione complessivamente disponibile ha consentito la valutazione delle condizioni di compatibilità dell'opera con l'ambiente in cui essa si inserisce;
- in rapporto ai vincoli ed alla particolare qualità ambientale dei luoghi interessati, la fase di progettazione si è sviluppata individuando soluzioni che possono essere considerate accettabili nella loro configurazione di massima, anche se per alcuni aspetti (possibile dispersione di polveri contenenti elementi tossici e nocivi) è necessario individuare prescrizioni idonee ad escludere interferenze con l'ambiente circostante;
- il possibile trasporto eolico della parte fine delle ceneri verrà tenuto costantemente sotto controllo, sia durante il trasporto (umidificazione delle ceneri e trasporto in contenitori chiusi) sia durante la collocazione in discarica (impianto di umidificazione con acqua e impianto di trattamento stabilizzante delle superfici con latte di calce);
- nonostante gli approfondimenti dello studio di impatto ambientale e del progetto, ottenuti anche nel corso di incontri con tecnici della Società, rimangono ancora margini di miglioramento tecnico della discarica, nonché rischi potenziali ed incidentali che richiedono maggiore impegno nella gestione e maggiore attenzione nel controllo;
- gli interventi di mitigazione degli impatti (umidificazione e stabilizzazione delle scorie; misure per migliorare la viabilità in prossimità della discarica; barriere di verde; lavaggio degli automezzi; misure per migliorare la stabilità dei cumuli; etc.) sono da ritenersi efficaci anche nella condizione di maggiore rischio;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 13.3.1992 pervenuta dalla Regione con cui l'Assessore regionale all'ambiente trasmette la deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 19 febbraio 1992 nella quale si osserva che:

- la discarica si inserisce completamente nella pianificazione regionale poichè è corrispondente a sito individuato, con deliberazione del Consiglio regionale del 18 dicembre 1990 n.370, nel Piano di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Grosseto;

- il progetto è conforme alla pianificazione regionale dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 98/89;

e in conclusione esprime parere positivo con prescrizioni:

VISTA la nota 23 ottobre 1991 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla "Discarica di II categoria tipo B" da realizzarsi in Comune di Massa Marittima (GR) località La Pesta, presentato da NUOVA SOLMINE SpA a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) il sistema di impermeabilizzazione, che principalmente fa affidamento sulle condizioni geologiche naturali della discarica (sovrapposizione diretta di due formazioni rocciose, praticamente impermeabili) dovrà essere particolarmente curato sui fronti laterali, sia dalla parte dove verranno scavati gradoni in roccia per garantire una maggiore stabilità del materiale accatastato, sia dalla parte opposta dove la porzione di cumulo fungerà da "piede" stabilizzante;
- b) il manto di impermeabilizzazione in HDPE (polietene ad alta densità) da 2 mm, adagiato su uno strato di sabbia da 20 cm, dovrà essere del tipo vergine non rigenerato, in grado di resistere alle perforazioni da radici e, con particolari additivi, tale da non essere attaccato dai roditori; i teli di HDPE dovranno essere saldati per pressofusione; particolare cura dovrà essere dedicata alla sistemazione dei teli sui pendii, specialmente quelli che superano i 25°, per i quali obbligatoriamente si dovrà ricorrere all'impiego contemporaneo (sandwich) di tessuto geotessile ad alta



Il Ministro dell'Ambiente

grammatura;

- c) la coltivazione della discarica dovrà avvenire irrorando le scorie con acque in modo da garantire una umidità del 18% (ritenuta ottimale sia per l'imbankamento, che per impedire la disperisione eolica delle ceneri); tale operazione dovrà essere integrata con una ulteriore stabilizzazione realizzata mediante spruzzatura superficiale di latte di calce; la frequenza di quest'ultima irrorazione sarà giornaliera, limitatamente alla messa a dimora dei rifiuti;
- d) ove tali procedure non dovessero dare risultati positivi e soddisfacenti, sulla base dei controlli effettuati dalle Autorità competenti, la Società dovrà studiare l'impiego di altri stabilizzanti sia in laboratorio che in sito, per esempio impiegando soluzioni di silicati o altri prodotti, che garantiscano la coesione assoluta dell'allettamento realizzato sotto venti di 120 Km/ora nonchè, alle stesse condizioni, l'elevata resistenza all'abrasione; i prodotti impiegati per realizzare questi films protettivi non dovranno comunque peggiorare le caratteristiche "di inerzia" delle scorie e conseguentemente non dovranno modificare i precedenti dati dei tests di cessione;
- e) i mezzi di conferimento delle scorie alla discarica dovranno essere del tipo a cassone chiuso in modo da garantire la perfetta tenuta; i vettori all'uscita della discarica, in una sede del piazzale appositamente allestita, dovranno essere sottoposti al lavaggio dei cassoni, degli assi e delle ruote in un impianto automatico a passaggio obbligato; le acque di lavaggio dovranno confluire, attraverso una opportuna condotta a valle, alla vasca di sedimentazione e raccolta del percolato già prevista;
- f) all'uscita della vasca di sedimentazione le acque, dopo aver percorso un fossato, recapiteranno nel torrente Bruna; indipendentemente dal funzionamento, dal dimensionamento del sedimentatore e dalle tecnologie impiegate, la qualità delle acque reflue destinate al torrente Bruna dovrà rispettare i valori limite dei metalli di cui alla Tabella A della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) ogni cura dovrà essere riservata alla salvaguardia ambientale per il piccolo centro abitato di La Pesta: a tale scopo prima che venga autorizzato l'esercizio della discarica si dovrà provvedere, al fine di ridurre l'interferenza con il traffico locale, a creare la pista di decelerazione e quella di accelerazione e tutte le altre

W

opere previste al punto di innesto fra la viabilità pubblica (S.P. n. 49 dell'Accesa) e quella di accesso al sito;

- h) a maggiore salvaguardia del suddetto centro abitato di La Pesta dovrà essere creata, preliminarmente alle opere riguardanti la discarica, una "barriera verde" allo svincolo, che funzioni da protezione contro il rumore dei camions in rallentamento ed in partenza;
- i) sarà opportunamente definito il percorso degli autotreni e saranno concordate con le autorità locali le fasce orarie in cui sarà consentito il traffico;
- l) si eviti la bitumazione dei nuovi tratti stradali e dei tracciati di attraversamento esistenti, affinché sia favorito un effettivo ripristino dei luoghi;
- m) sotto il profilo della "stabilità statica" del cumulo dei rifiuti vanno attentamente osservate le misure previste per evitare fenomeni di subsidenza conseguenti a cedimenti di gallerie sul fondo non opportunamente riempite con materiali inerti, nonché le misure per evitare lo scivolamento in avanti del cumulo, considerando che la massa dei rifiuti, adagiata su un pendio, poggia su un telo di polietilene; il controllo del comportamento meccanico della massa nel tempo e nello spazio dovrà essere garantito anche facendo ricorso ad opportuni strumenti che misurino in particolare il movimento delle masse;
- n) pur essendo previsto che la copertura finale si realizzi con la chiusura progressiva e differenziata degli 11 lotti in cui sarà suddivisa l'area della discarica, ogni cura dovrà essere riservata alla ricostituzione progressiva del bosco che, dopo la necessaria evoluzione e crescita, dovrebbe configurarsi non diverso da quelli delle aree limitrofe;
- o) l'azione di risistemazione morfologica e di rinverdimento sia estesa anche all'area di stoccaggio del suolo vegetale di scopercatura ed alla parte meridionale della valle interessata dalla viabilità di accesso alla discarica, compresa l'asta fluviale;
- p) la Regione all'atto dell'autorizzazione dovrà dare le necessarie prescrizioni per la buona conduzione dell'impianto e per la tutela dell'ambiente in cui risulta inserito, quali: le garanzie di impiego di personale qualificato, il tipo e le modalità dei



Il Ministro dell'Ambiente

controlli sul materiale trasportato e in ingresso alla discarica, la registrazione e la documentazione sulle operazioni e sul destino delle partite di rifiuti messe a dimora, il controllo della qualità delle acque in uscita dalla vasca di sedimentazione, il monitoraggio dell'aria con particolare riferimento agli elementi in tracce, etc.;

- q) in sede di autorizzazione dovrà essere concordata con le autorità locali, prima dell'avvio della discarica, l'installazione di una rete di sorveglianza ambientale;
- r) il gestore, inoltre, dovrà assicurare un controllo del carico di polveri in aria in almeno tre postazioni esterne fisse in corrispondenza della direzione prevalente dei venti e/o dei centri abitati più prossimi e delle produzioni agricole più prossime; in tali postazione dovrà essere verificato, con frequenza almeno trimestrale, il carico totale di polveri in aria (mg/m^3) ed almeno semestralmente dovrà anche essere determinata la presenza quali-quantitativa dei seguenti elementi (As, Pb, Cd, Hg, Zn) che possono ritrovarsi nella discarica; in relazione alla possibilità di rilascio di sostanze tossiche e elementi in traccia dovrà essere condotta una campagna anche di prelievi di campioni di terreno in almeno tre stazioni a distanza progressivamente crescente dalla discarica nella direzione dei venti prevalenti e, possibilmente, in corrispondenza di produzioni agricole; su tali campioni dovranno essere eseguite determinazioni analitiche del contenuto di elementi in traccia presenti nelle scorie ematitiche; analoghe determinazioni dovranno essere eseguite sui prodotti (per es. uva o vino) al momento del raccolto;
- s) con criteri analoghi (distanze progressive dall'impianto) si dovranno mettere a punto programmi con l'ausilio di specialisti rivolti alla determinazione, su indicatori biologici, di tests di mutagenicità, di tossicità e controlli sullo stato di salute della vegetazione circostante;
- t) tutti i risultati della sorveglianza ambientale dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti per i controlli e, in copia, dovranno essere trasmessi, almeno annualmente, al Ministero dell'Ambiente, al Dipartimento Ambiente della Regione ed ai competenti uffici degli Enti Locali interessati;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Toscana, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla NUOVA SOLMINE SpA ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 20 MAG. 1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

G. Bassani

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Carlo Azeglio Napolitano

RP

*VIA
27/4*